

CONSIGLIO REGIONALE PUGLIA
Atti Consiglio n. 426/A III^a Legislatura

"Interventi finanziari in favore di imprese esercenti collegamenti aerei di interesse regionale".

REGIONE PUGLIA

RELAZIONE AL DISEGNO DI LEGGE: "INTERVENTI FINANZIARI IN FAVORE DI IMPRESE ESERCENTI COLLEGAMENTI AEREI DI INTERESSE REGIONALE."

Nell'ambito dei programmi regionali intesi ad attivare o facilitare modi di trasporto in favore di popolazioni che sono penalizzate per la loro ubicazione geografica rispetto ai capoluoghi ed alle pubbliche strutture di interesse sociale, il collegamento delle isole Tremiti ha sempre posto notevoli problemi per le note carenze delle strutture portuali della costa pugliese che fronteggia le isole e quelle delle stesse isole. Infatti, attualmente, sono possibili soltanto collegamenti marittimi da Manfredonia con tempi di navigazione notevolmente lunghi e modalità non atte a consentire ai cittadini delle Tremiti, che raggiungono il territorio continentale pugliese, il rientro in giornata alle isole.

Dette carenze hanno indotto il vettore marittimo concessionario delle linee di navigazione e l'Amministrazione concedente statale a privilegiare i collegamenti delle stesse Tremiti con la Regione Molise il cui porto di Termoli, ubicato a distanza notevolmente inferiore a quella di Manfredonia, consente la ricezione di navi ed aliscafi.

Tale situazione rende estremamente disagiata il trasporto marittimo tra Puglia e Tremiti ed in particolare tra lo stesso comune e il capoluogo provinciale,

le sue strutture sociali, amministrative e sanitarie, ponendosi tra quelle relazioni anche la viabilità gargarica non del tutto agevole.

Inoltre il crescente afflusso turistico oltre ad incontrare difficoltà per raggiungere Tremiti dalla Puglia, per le stesse ragioni spesso rinvia ad integrare il soggiorno sulle Isole con escursioni sulla costa gargarica e nel suo entroterra, limitando la movimentazione locale del turismo.

Il ricorso al trasporto aereo, che appare l'unico rimedio possibile a tempi brevi, impone alla Regione Puglia conseguenti iniziative di supporto finanziaria di cui discende la necessità e l'urgenza della presente legge.

L'assenza di una struttura aeroportuale sulle isole, le relative difficoltà urbanistiche e gli oneri finanziari per realizzarla, hanno indotto alla soluzione del trasporto a mezzo elicotteri, adatti al trasporto passeggeri e merci di prima necessità.

L'elicottero previsto per tali collegamenti, della portata di sette passeggeri o di un corrispondente carico merci, facilmente adattabile ad eliambulanza, per la sua velocità (appena 18 minuti di volo sul percorso Foggia-Tremiti) consente una notevole flessibilità di impiego e risolve qualunque problema di trasporto urgente, oltre a quello della posta e dei giornali attualmente aleatori.

L'art. 1) della legge proposta impegna la Regione al finanziamento contributivo ad imprese che siano titolari

lari della necessaria concessione o licenza ministeriale per effettuare il servizio aereo Foggia-Tremiti ed eventuali collegamenti per comprovata necessità sociale delle Tremiti con l'ospedale di S. Giovanni R. e la sede dell'Unità Sanitaria Locale di Vieste.

L'art. 2) determina le modalità dell'intervento finanziario regionale per l'erogazione della sovvenzione a copertura del disavanzo di gestione dell'esercizio dei collegamenti effettivamente svolti.

L'art. 3) e l'art. 4) regolano le modalità per l'accertamento delle risultanze della gestione dei servizi per la formulazione della sovvenzione da erogare e le condizioni di accesso alle sovvenzioni.

L'art. 5) conferisce alla Giunta Regionale la competenza a stabilire le modalità relative allo svolgimento dei servizi oggetto dell'intervento finanziario, le tariffe ordinarie e quelle speciali riservate ai residenti delle isole Tremiti ed agli utenti che utilizzano il servizio aereo per esplicare attività di pubblico interesse nelle isole.

L'art. 6) determina lo stanziamento finanziario regionale per la sovvenzione dell'esercizio previsto per l'anno 1984 e le modalità di determinazione dello stesso per gli anni successivi.

L'ASSESSORE AI TRASPORTI
(Dott. Giuseppe Zingrillo)



REGIONE PUGLIA

DISEGNO DI LEGGE

"INTERVENTI FINANZIARI IN FAVORE DI IMPRESE
ESERCENTI COLLEGAMENTI AEREI DI INTERESSE
REGIONALE".

REGIONE PUGLIA

Art. 1


La Regione Puglia, allo scopo di assolvere alle esigenze di collegamento delle popolazioni delle Isole Tremiti, concede sovvenzioni annue di esercizio ad Imprese che assicurino il trasporto di passeggeri e di merci a mezzo di elicotteri sulla tratta Foggia (Aeroporto Gino Lisa) e Isole Tremiti. Le Imprese devono essere titolari di concessioni o licenze di trasporto aereo passeggeri rilasciate dal competente Ministero dei Trasporti.

Le sovvenzioni di esercizio possono essere erogate anche per eventuali collegamenti di emergenza e occasionali, di comprovata necessità sociale, dalle stesse isole con l'ospedale di S. Giovanni Rotondo e con la sede U.S.L. di Vieste.

REGIONE PUGLIA

Art. 2

La Regione assicura la sovvenzione prevista dal precedente art. 1 assumendo, nei limiti dello stanziamento annuo previsto in bilancio, gli oneri relativi alla copertura finanziaria dell'eventuale disavanzo di gestione per l'esercizio dei collegamenti aerei sovvenzionabili effettivamente svolti.




REGIONE PUGLIA

Art. 3

L'Impresa titolare del servizio aereo di cui all'art. 1, potrà usufruire dell'intervento finanziario regionale a seguito degli accertamenti tecnico-contabili da espletarsi, tenendo conto delle spese sovvenzionabili a norma dei precedenti articoli, a cura di funzionari ispettivi nominati dall'Assessore ai Trasporti . La Contabilità relativa alla gestione dei servizi di cui alla presente legge dovrà essere separata da quella relativa ad altri servizi gestiti dalla stessa Impresa.


A domanda della Impresa titolare del servizio aereo, la G.R., su proposta dell'Assessore ai Trasporti, può disporre l'erogazione di acconti trimestrali sulla base dei risultati economici conseguiti nel trimestre precedente.



REGIONE PUGLIA

Art. 4


Ai fini della determinazione della sovvenzione annua sono esclusi i servizi effettuati per collegamenti aerei diversi da quelli di cui all'art. 1.



REGIONE PUGLIA

Art. 5

La G.R. definirà, con apposita convenzione, le modalità dei servizi oggetto dell'intervento finanziario, le tariffe ordinarie e quelle speciali per i cittadini residenti nelle Isole Tremiti e per gli utenti del servizio aereo che esplicano in dette isole attività di pubblico interesse.



REGIONE PUGLIA

Art. 6

All'onere finanziario di L. 250.000.000 per la attuazione della presente legge si provvede con l'istituzione nel Bilancio di previsione per l'anno 1984 del Cap. 05108 "Interventi finanziari in favore di imprese esercenti collegamenti aerei di interesse regionale", con prelevamento di pari importo dal Cap. 16204 "Fondo per il finanziamento di leggi regionali in corso di adozione".

Per i successivi esercizi si provvederà con appositi stanziamenti disposti con leggi di approvazione del bilancio regionale.

CONSIGLIO REGIONALE PUGLIA
Trasmesso alla V Commissione Costituzionale permanente il 21.6.84